

giunta dell'onorevole Majno: *salvo le prescrizioni di altre leggi e regolamenti*, modificandone alquanto la forma. Accettiamo la duplice proposta dell'onorevole Crespi sull'obbligo di provvedere alla possibilità dell'allattamento, anche quando un opificio ha meno di 50 operaie, e sulla facoltà di provvedervi sia mediante la stanza di allattamento, sia mediante il permesso di recarsi ad allattare i figli a domicilio. Manteniamo però l'obbligo della stanza di allattamento negli opifici che hanno almeno 50 operaie. Ma anche in questi si potrà adottare l'uno o l'altro sistema, purchè la stanza di allattamento ci sia. Coll'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Crespi, è assorbita ed implicitamente accettata anche la proposta dell'onorevole Faranda. Non possiamo accettare la proposta dell'onorevole Crespi, di estendere l'articolo 10 ai maschi minorenni oltre ai 15 anni, per le ragioni che ho svolte nuovamente testè in risposta all'onorevole Casciani. Quindi io spero che il rispetto di sè stesso non impedirà all'onorevole Crespi, come ha impedito all'onorevole Casciani, di ritirare il suo emendamento. Non accettiamo la proposta dell'onorevole Arnaboldi, in primo luogo, perchè la definizione dell'opificio si deve fare nel regolamento e non nella legge, per tutte le ragioni che sono state da me ed altri oratori svolte nella discussione generale.

In secondo luogo perchè, come è stato detto nella discussione generale, e come è già nel regolamento in vigore, la legge si applica a quegli opifici che hanno da 5 operai in su, mentre nell'emendamento dell'onorevole Arnaboldi il limite è di 10 operai, e quindi restringerebbe la portata dell'applicazione della legge entro confini più angusti di quello che noi desideriamo. In terzo luogo non possiamo accettare l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi, perchè, come è stato detto più volte in questa discussione, è assolutamente impossibile, nelle condizioni attuali del nostro paese, di applicare la legge alle industrie che si esercitano nei privati domicilia.

Se poi per privato domicilio, colla collaborazione di 10 o 5 operai, l'onorevole Arnaboldi intende un sinonimo di opificio, allora il suo emendamento è ancora meno necessario, perchè provvedono la legge ed il regolamento. Non possiamo accettare la soppressione della stanza di allattamento proposta dall'onorevole Casciani, per le ra-

gioni che io ho avuto già occasione di esporre. Del resto lo scopo che l'onorevole Casciani voleva raggiungere è in parte ottenuto coll'accettazione della proposta dell'onorevole Crespi che lascia maggiore libertà all'industriale.

Presidente. Dopo la nuova dizione mantiene o ritira il suo emendamento, onorevole Cabrini?

Cabrini. Avendo l'onorevole relatore dichiarato che ha accettato la parte sostanziale di questo articolo, non vi è più ragione d'insistere.

Presidente. L'onorevole Crespi ha pure un emendamento al primo comma.

Crespi. Poichè il relatore ha dichiarato che ha accettato la parte sostanziale del mio emendamento, io ringrazio e lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Majno ha pure un emendamento al primo comma, lo mantiene o lo ritira?

Majno. Accetto la modificazione che è stata proposta dall'onorevole relatore, ma poichè ho facoltà di parlare, mi sia permesso di dire la ragione per la quale io aveva proposto il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Majno. Le ragioni per le quali aveva proposto l'emendamento sono queste. Il testo dell'articolo 10 del Governo dichiara che i proprietari, i gerenti, i direttori, ecc. devono adottare e fare eseguire, a norma del regolamento, i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, ecc. L'articolo 10 quindi limita l'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela dell'igiene ed alla sicurezza a quegli stabilimenti dove s'impiegano donne o minorenni, e limita l'obbligo di adottare provvedimenti di sicurezza nell'orbita di quei provvedimenti che saranno prescritti nel regolamento che verrà formato per l'attuazione della presente legge.

Io, conoscendo per pratica le inesauribili risorse della giurisprudenza quando si può far questione di abrogazione implicita di disposizioni precedenti al sopravvenire di una nuova disposizione, ho voluto con la mia aggiunta togliere il dubbio che con l'articolo 10 della legge attuale rimangano, per avventura, abrogate tutte quelle altre disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza, che si trovano nel regolamento generale della sanità pubblica ed anche nei regolamenti locali.

E qui mi sia concesso, nella mia qualità di milanese, di accennare un fatto che